

COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 - Oggetto della tassa
- Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

CAPO II - Concessioni ed autorizzazioni

- Art. 6 - Concessioni e autorizzazioni di occupazione
- Art. 7 - Diritto di occupazione
- Art. 8 - Uffici competenti
- Art. 9 - Risoluzione dell'occupazione
- Art. 10 - Divieto di cessione delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione
- Art. 11 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione
- Art. 12 - Obbligo di rimettere in pristino il suolo occupato
- Art. 13 - Occupazioni abusive

CAPO III - Applicazione della tassa

- Art. 14 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 15 - Graduazione della tassa
- Art. 16 - Commisurazione della tassa
- Art. 17 - Occupazioni con veicoli da piazza o private
- Art. 18 - Esenzioni

CAPO IV - Occupazioni permanenti

- Art. 19 - Disciplina e tariffa
- Art. 20 - Accessi e diramazioni
- Art. 21 - Riduzioni della tassa per le occupazioni permanenti e sovrattassa per le occupazioni abusive

CAPO V - Occupazioni temporanee

- Art. 22 - Tariffa
- Art. 23 - Riduzioni della tassa per le occupazioni temporanee e sovrattassa per le occupazioni abusive
- Art. 23 bis - Esenzioni

CAPO VI - Sottosuolo e soprassuolo

Art. 24 - Disciplina e tariffa

Art. 25 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo

Art. 26 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo

CAPO VII - Carburanti e tabacchi

Art. 27 - Distributori di carburanti - Determinazione della tassa

Art. 28 - Distributori di tabacchi - Determinazione della tassa

CAPO VIII - Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 29 - Denuncia e versamento della tassa per occupazioni permanenti

Art. 30 - Denuncia e versamento della tassa per occupazioni temporanee

Art. 31 - Riscossione mediante convenzione

Art. 31 bis – Versamenti e compensazioni

Art. 32 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

Art. 33 - Funzionario responsabile

Art. 34 - Sanzioni

CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 - Norme transitorie e finali

Art. 36 - Osservanza di altre disposizioni legislative

Art. 37 – Abrogazioni

Art. 37 bis – Rinvio dinamico

Art. 38 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, modificato ed integrato con le norme del D.Lgs. 28.12.1993 n. 566.
2. Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.n. 507/93, capo II e nel successivo D.Lgs.n. 566/93, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione della tassa, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, questo comune, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 51.848 unità appartiene alla classe III.

Art. 3

Classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie, così come determinate con deliberazione del commissario straordinario n. 11 del 14.4.1994, assunta con i poteri del Consiglio comunale, e successive modifiche ed integrazioni, e la tariffa è così graduata:¹
 - 1- categoria 1: 100%
 - 2- categoria 2: 80%
 - 3- categoria 3: 60 %
 - 4- categoria 4: 30%.

¹ Testo modificato con decorrenza 01.01.2005

Art. 4 **Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo :
 - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ;
 - su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto la popolazione comunale è superiore a 10.000 abitanti ;
 - nei tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 - nelle aree e spazi comunque di uso pubblico;
 - di spazi soprastanti il suolo pubblico e le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Si intende per spazio sovrastante al suolo la superficie aerea la cui proiezione cade perpendicolarmente sul suolo pubblico o di uso pubblico ;
 - con accessi e diramazioni privati su una strada ad uso pubblico .
2. Sono esclusi dall'applicazione della tassa :
 - i balconi, le verande i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, della Provincia e del demanio statale.

Art. 5 **Soggetti attivi e passivi**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione per le occupazioni di cui al precedente articolo 4 o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

CAPO II

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 6

Concessioni e autorizzazioni di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'amministrazione comunale.
2. La domanda di concessione e di autorizzazione, per occupazioni temporanee e permanenti, redatta su appositi moduli forniti dagli uffici competenti, deve contenere i dati identificativi del richiedente, l'indicazione del motivo, della durata e della superficie che si intende occupare.
3. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dagli uffici competenti, alla domanda dovrà allegarsi il disegno o la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio, l'area richiesta o l'accesso o diramazioni private da aprire.
4. Ove per la concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi.
5. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate le generalità e il domicilio del richiedente, la durata della concessione o dell'autorizzazione, l'indicazione dell'area concessa, la categoria e le eventuali particolari condizioni alle quali il provvedimento è subordinato.
6. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni deve avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Per occupazioni di durata non superiore a giorni uno, l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di semplice richiesta verbale.

Art. 7

Diritto di occupazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ai regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene, di edilizia, nonché alle disposizioni del Nuovo codice della strada D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 16.12.1993 n. 495.

Art. 8 **Uffici competenti**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche o di uso pubblico che non richiedono altre opere che la semplice occupazione del suolo, la richiesta deve essere inoltrata alla polizia municipale, mentre per l'apertura di accessi e diramazioni e per le altre occupazioni di cui al precedente art. 4, la richiesta va inoltrata al settore tecnico.

Art. 9 **Risoluzione dell'occupazione**

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione può chiedere in qualsiasi momento la risoluzione della concessione o dell'autorizzazione provvedendo, sia al pagamento della tassa dovuta che alla rimessa in pristino del suolo occupato nei tempi e modi fissati dal Comune, pena le sanzioni previste dalla legge oltre al recupero delle spese nel caso di interventi d'ufficio.

Art. 10 **Divieto di cessione delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione**

1. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad eccezione che per gli accessi e le diramazioni privati, per i quali il subentrante deve farne denuncia al Comune nei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 11 **Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione**

1. Tutte le concessioni o autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà di revoca, modifica e sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.
2. Costituiscono motivo di revoca:
 - mutate circostanze, per cui l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti della case verso l'area pubblica soggetti alla normativa in materia di edilizia;
 - inosservanza di una delle condizioni particolari cui è subordinata la concessione o l'autorizzazione.
3. Per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del suolo occupato sarà assegnato un congruo tempo decorso il quale si provvederà d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, oltre alle sanzioni stabilite dalla legge.

4. Le concessioni e le autorizzazioni relative alle occupazioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità od interessi. A tal fine l'interessato presenta apposita richiesta di rimborso al funzionario responsabile per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche secondo i termini previsti al successivo art. 32.

Art. 12

Obbligo di rimettere in pristino il suolo occupato

1. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione sono sempre tenuti a rimettere in pristino, al termine della concessione o dell'autorizzazione, il suolo occupato e l'ufficio competente potrà prescrivere, a garanzia dell'osservanza di tale obbligo, il versamento di una cauzione, proporzionata alle condizioni da rispettare, fatta salva la possibilità di rivalersi per le ulteriori spese sostenute direttamente dall'amministrazione per le operazioni conseguenti alla rimessa in pristino.

Art. 13

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista concessione o autorizzazione, eccetto che per i casi appositamente previsti, sono abusive, fermo restando comunque l'obbligo del pagamento della tassa in base ai tempi debitamente accertati, di occupazione.
2. Per le occupazioni abusive non sanabili da apposita concessione o autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per legge in materia, l'occupante dovrà provvedere alla rimessa in pristino del suolo con le modalità di cui all'art. 11 comma 3.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 14

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni, di cui all'art.4, si dividono in permanenti e temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti ;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 15

Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, in base alla categoria di cui al precedente articolo 3.

Art. 16

Commisurazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione :
 - del 50% sino a 100 mq.;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. ;
 - del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

Art. 17

Occupazioni con veicoli da piazza o private

1. La tassa si applica per le aree di stazionamento dei veicoli e delle vetture a trazione animale da piazza, così pure per le aree riservate a parcheggio di veicoli privati.
2. Nel caso di cessione della gestione di parcheggi pubblici, oltre all'eventuale canone di concessione, l'area è soggetta alla tassa d'occupazione di cui al presente regolamento.
3. Per le occupazioni permanenti con veicoli adibiti a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, o comunque con tutte le aree appositamente assegnate e da ripartire per il numero di veicoli adibiti al servizio pubblico.

Art. 18

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa :
 - le occupazioni effettuate dallo Stato, delle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1^a lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenze e le aste delle bandiere ;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci ;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
 - le occupazioni di aree cimiteriali ;
 - i passi carrabili, gli accessi e le diramazioni;
 - le occupazioni con fioriere apposte per mero abbellimento purché non costituiscano delimitazione di aree già soggette a tassazione.

CAPO IV

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 19

Disciplina e tariffa

1. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate.

Art. 20

Accessi e diramazioni

1. Ai fini dell'art.22 del nuovo codice della strada, si definiscono accessi :
 - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico ;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al presente articolo da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito segnale che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
4. I contribuenti non interessati all'utilizzo del passo carrabile, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 21

Riduzioni della tassa per le occupazioni permanenti e sovrattassa per le occupazioni abusive

1. La tassa è ridotta :
 - al 30% per le occupazioni con tende, fisse o retrattili ;
2. Per le occupazioni permanenti che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, divenendo così abusive, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% ;
3. Non si applica la sovrattassa nelle more del rilascio di una nuova autorizzazione all'occupazione, purché l'istanza sia stata presentata almeno 15 gg .prima della scadenza della precedente.

CAPO V

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 22

Tariffa

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa per le occupazioni temporanee viene applicata sulla base dei seguenti tempi di occupazione, misure di riferimento e secondo le tariffe deliberate.

a) OCCUPAZIONI DI VARIO GENERE

FASCE ORARIE	MISURE DI RIFERIMENTO
1 [^] fascia dalle ore 8 alle ore 12	40 % della tariffa giornaliera
2 [^] fascia dalle ore 12 alle ore 16	20 % della tariffa giornaliera
3 [^] fascia dalle ore 16 alle ore 20	30 % della tariffa giornaliera
4 [^] fascia dalle ore 20 alle ore 8	10 % della tariffa giornaliera

b) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

FASCE ORARIE	MISURE DI RIFERIMENTO
1 [^] fascia dalle ore 6 alle ore 14	50 % della tariffa giornaliera
2 [^] fascia dalle ore 14 alle ore 20	40 % della tariffa giornaliera
3 [^] fascia dalle ore 20 alle ore 6	10 % della tariffa giornaliera

Art. 23

Riduzioni della tassa per le occupazioni temporanee e sovrattassa per le occupazioni abusive

1. La tariffa di cui all'art.22 :

- è ridotta del 20 % per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (facenti parte della stessa autorizzazione e per la stessa area) ;
- è ridotta al 30 % per le occupazioni con tende e simili. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle medesime ;
- è ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto ;
- è ridotta dell'80 % per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ;
- è ridotta del 50 % per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse;
- è ridotta del 50 % quando il Comune dispone la riscossione mediante convenzione, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
- è ridotta del 30 % per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, salvo quanto disposto per le occupazioni individuate all'art.35, comma 1;
- è aumentata del 50 % per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti.

2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, divenendo così abusive, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%;

3. Non si applica la sovrattassa nelle more del rilascio di una nuova autorizzazione all'occupazione purché l'istanza sia stata presentata almeno 15 gg. prima della scadenza della precedente.

Art. 23 bis Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento delle tariffe di cui all'art. 22:

- le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- Le occupazioni culturali o sportive purché abbiano carattere occasionale;

CAPO VI

SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Art. 24

Disciplina e tariffa

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi quali gas, acqua ecc., compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, dovranno essere posizionate conformemente alle condizioni stabilite dal Nuovo codice della strada e suo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti di cui al comma 1, l'onere relativo è a carico del proprietario e/o gestore del pubblico servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il proprietario e/o gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni ed a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altre sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli altri impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 25

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa annua per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, di cui al precedente articolo, è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura tariffaria prevista per i Comuni oltre 20.000 abitanti e pari ad € 0,645 per utenza.
2. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi sono esentate dall'applicazione della tassa anche con effetto retroattivo per gli anni 1994 e 1995.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1, i proprietari ed i gestori degli impianti stessi, dovranno contribuire alle spese di costruzione con contributo una volta tanto del 50 % delle spese medesime.

Art. 26
Criteria di determinazione della tassa per l'occupazione temporanea del
sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo di cui al precedente art. 24, in deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 22 e 23, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con le seguenti modalità :
 - 1) fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:
 - tassa complessiva come deliberata ;
 - 2) superiore ad un km. lineare e fino a 30 giorni :
 - tassa complessiva come deliberata maggiorata del 50 % ;per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misura percentuali :
 - del 30 % per occupazioni di durata non superiore a 90 giorni ;
 - del 50 % per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni ;
 - del 100 % per occupazioni di durata maggiore.
2. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese per rimettere in pristino la strada.
3. Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, od a rimborsare il Comune.

CAPO VII

CARBURANTI E TABACCHI

Art. 27

Distributori di carburanti - Determinazione delle tasse

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, con l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro mq. muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri, è dovuta una tassa annuale secondo le tariffe deliberate, che sono aumentate:
 - del 20 % per ogni 1.000 litri e frazioni di 1.000 litri, sia per i serbatoi di capacità superiori ai 3.000 litri, che per il secondo o più serbatoi raccordati tra loro con uno di pari o minore capacità.
2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
3. Sulla misura della capacità è ammessa una tolleranza del 5 %.
4. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 28

Distributori di tabacchi - Determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale secondo le tariffe deliberate.

CAPO VIII

DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 29

Denuncia e versamento della tassa per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune od al Concessionario che ha in gestione il tributo apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. La denuncia va effettuata esclusivamente utilizzando i modelli appositamente predisposti. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione o autorizzazione. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione della tassa che determinino un maggiore ammontare del tributo.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. In caso di spostamento dei termini di approvazione delle tariffe dei tributi locali, il termine di scadenza per il versamento delle occupazioni permanenti fissato al mese di gennaio è prorogato al mese successivo a quello fissato come termine di approvazione del Bilancio di previsione.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.

Art. 30

Denuncia e versamento della tassa per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto di scadenza dell'occupazione stessa, ovvero non oltre quello stabilito dalla convenzione di cui all'art. 23, comma 1, punto 6 e disciplinato dal successivo art. 31.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo mediante versamento diretto.

Art. 31 Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiori ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, come risultante dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.
2. In tale caso le tariffe sono ridotte del 50 %.
3. La convenzione disciplina¹:
 - la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi per tutte le occupazioni in genere, **ad esclusione di quelle del suolo, soprassuolo e sottosuolo**, con anticipo dell'80 % al rilascio della autorizzazione e del restante 20 % a saldo al termine dell'occupazione quando trattasi di occupazione di durata inferiore all'anno oppure, per occupazioni che superino tale termine, in rate trimestrali anticipate il cui numero verrà arrotondato per difetto;
 - **per le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo ricorrenti l'anticipo è stabilito nella misura del 100% di una somma stabilita a forfait e sulla base di dati storici relativi agli anni precedenti se esistenti, con conguaglio periodico di norma trimestrale e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;**
 - le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 34, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate.
4. L'autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori ad un mese, ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.
5. Nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione, la convenzione non consente la restituzione della tassa. La convenzione va sottoscritta dall'utente all'atto del rilascio dell'autorizzazione e conterrà gli estremi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.
6. **Per le convenzioni relative ad occupazioni ricorrenti del suolo, soprassuolo e sottosuolo la convenzione viene sottoscritta dall'utente all'inizio dell'anno solare o comunque in occasione del rilascio della prima autorizzazione e conterrà gli estremi identificativi del contribuente, le modalità di determinazione degli importi, a scalare sulla somma stabilita a forfait come indicato al precedente comma 3, con l'individuazione del sistema di registrazione delle somme dovute e le procedure di conguaglio.**²

Art. 31 bis Versamenti e compensazioni

1. I pagamenti di cui agli artt. 29 e 30 devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

¹ Comma introdotto con decorrenza 01.01.2008

² Comma introdotto con decorrenza 01.01.2008

2. In caso di diritto al rimborso determinatosi in capo al titolare di autorizzazione od all'occupante per versamenti eseguiti in applicazione degli artt. 29 e 30 potrà essere richiesta la compensazione dell'importo da rimborsare con eventuali pagamenti dovuti dallo stesso soggetto al Comune per altri tributi comunali.
3. La compensazione verrà riconosciuta per debiti esigibili entro l'esercizio finanziario nel corso del quale viene richiesta.

Art. 32

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune o il Concessionario, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Devono essere inoltre precisati:
 - Il Servizio emittente, il suo indirizzo, orario di servizio, il numero telefonico, presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - L'organo presso il quale è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui all'art. 33;
 - Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica di cui ai precedenti commi sono sottoscritti, anche ai sensi della L. 549/95, dal Funzionario comunale responsabile della gestione del tributo. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti, con le stesse modalità, da un rappresentante del Concessionario.
È fatta salva la facoltà, per il Comune o per il Concessionario, di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159 e 160 della Legge 296/2006, di cui all'art. 10 della Legge n. 265/99, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890/82 e alla Legge n. 265/2002 e successive integrazioni o modifiche.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
6. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni.
7. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le disposizioni di cui al R.D. n. 639/10, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. È altresì consentita, se il Comune lo ritenga più conveniente dal punto di vista strutturale ed organizzativo, procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 112/99 e successive integrazioni e modifiche. Il

relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Stessa facoltà è riconosciuta al Concessionario, se il servizio è gestito in tale forma. A tale soggetto sono altresì applicabili le norme di cui all'art. 10 della Legge n. 265/99, all'art. 14 della Legge n. 890/82 e alla Legge n. 265/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, circostanziata e motivata, diretta al Servizio Tributi ovvero al Concessionario, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
9. Sull'istanza di rimborso il Comune od il Concessionario in caso di affidamento della gestione provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
10. In applicazione dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006 sulle somme rimborsate ai contribuenti si applicano interessi in misura pari al tasso d'interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 33

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. L'amministrazione comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero della finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.
2. Analoghe funzioni e poteri sono attribuiti al Concessionario, in caso di affidamento della gestione del tributo, il quale li esercita attraverso un proprio rappresentante appositamente designato.

Art. 34

Sanzioni

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni dei D.Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del Concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti ad omissioni od errori del Comune di Rho o del Concessionario del servizio.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
4. Sulle somme dovute per la tassa si applicano interessi di mora in misura pari al tasso d'interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2004, le occupazioni realizzate su suolo pubblico con ponteggi, per l'esecuzione degli interventi di cui alla delibera di G.C. n. 85 del 03/03/2004 (allegato A) sono esentate dall'applicazione della tassa per un periodo massimo di mesi 9, a condizione che la relativa richiesta di autorizzazione sia presentata ai competenti uffici comunali entro il 31.10.2004 e che i lavori vengano ultimati entro il 31.12.2004.

Art. 36

Osservanza di altre disposizioni legislative

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa in materia di tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e successive modificazioni.

Art. 37

Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 37 bis

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


Art. 38

Entrata in vigore


1. In sede di prima applicazione il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso ed esplica la sua efficacia dal 1^a gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi n. 507/93 e n. 566/93.
2. Le modifiche al presente regolamento decorrono dalla data stabilita dalle diverse disposizioni annualmente adottate in materia di modifiche regolamentari e tariffarie dei tributi locali nonché di termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali.

Il presente Regolamento e' stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 27.4.1994 esaminato dal CO.RE.CO nella seduta del 23.6.1994 atti n. 30538 e annullato limitatamente dall'art. 6 commi 6 e 7 dello stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Silvia Rezzonico)



Visto: IL SINDACO
(Arianna Cavicchioli)




Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13.7.1994 al 28.07.1994 come dal progressivo n. 442 - registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messaggi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4°, dello Statuto ed entrato in vigore il 29.7.1994.

Rho, li 10 agosto 1994



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Silvia Rezzonico)




Il presente Regolamento e' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24.1.1997 divenuta esecutiva il 20.2.1997.

Rho, li 27 marzo 1997

IL SINDACO
(Arianna Cavicchioli)



IL VICE SEGRETARIO
(Dott.ssa Silvia Rezzonico)




Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28.3.1997 al 12.4.1997, come dal progressivo n. 108 - registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messaggi Comunali, ai sensi dell'art. 13 - comma 4 - dello Statuto ed entrato in vigore il 13.4.1997.

Rho, 16.4.1997




IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. LUIGI CARETTO




Con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.1999 sono stati modificati gli artt. 23, 34 e 35 del presente Regolamento, pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 26.04.1999 al 11.05.1999, come dal progressivo n. 247 registro delle pubblicazioni dell'Ufficio Messi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4°, dello Statuto ed entrato in vigore il 12.05.1999.

Rho il 13.05.1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Caretto)




IL SINDACO
(Arianna Cavicchioli)




Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28.03.2000 al 12.04.2000, come dal progressivo numero 152, registro pubblicazioni dell'ufficio dei Messi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4°, dello Statuto ed entrato in vigore il 13.04.2000.

Rho, il 8 APR. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pietro Pio Spotti)




IL SINDACO
(Arianna Cavicchioli)



Il presente Regolamento e' stato modificato agli artt. 29, 32, 35, 38, con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 26.02.2002, divenuto esecutivo in data 12.03.2001.

Rho 04.04.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni SAGARIA)



IL SINDACO
(Arianna CAVICCHIOLI)




Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14.03.2002 al 29.03.2002, al progressivo n. 155 del registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4°, dello Statuto ed entrato in vigore il 30.03.2002.

Rho, li 04.04.2002




IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni SAGARIA)



Il presente Regolamento e' stato modificato all'art. 35 con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2003, divenuto esecutivo in data 14.04.2003.

Rho 15.04.2003

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni SAGARIA)



IL SINDACO
(Paola PESSINA)




oo

Il presente Regolamento è stato modificato all'art. 23 bis e all'art. 35 con atto di Consiglio Comunale n. 27 del 25.03.2004, divenuto esecutivo in data 13.04.2004.

Rho, il 21.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Sagaria



IL SINDACO
Dott.ssa Paola Pessina




oooooooooooooooooooo

Il presente Regolamento è stato modificato all'art. 3, con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2005, divenuto esecutivo in data 02/05/2005.

Rho, il 16 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Sagaria)



IL SINDACO
(Dott.ssa Paola Pessina)




Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 05.03.2007, divenuto esecutivo in data 20.03.2007.

Rho, 22.03.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni SAGARIA)



IL SINDACO
(Dott.ssa Paola PESSINA)



Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 26.03.2008, divenuto esecutivo in data 12.04.2008.

Rho, 15.04.2008

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Adriano Barlassina



IL SINDACO
Roberto Zucchetti

